



# Nozioni di medicina legale nella pratica dell'idrocolonterapia

**Dott. Massimiliano Mansutti**  
Specialista in Medicina Legale

*[mansutti.m@libero.it](mailto:mansutti.m@libero.it)*



## ***Organizzazione dell'attività di idrocolonterapia***

Tutte le attività sanitarie, come l'idrocolonterapia, sono regolamentate dalla Legge.

Per ***trattamento sanitario*** si intende quegli atti che, appunto, il sanitario compie sulla persona allo scopo di giovare alla salute del paziente, ovvero una modificazione indotta nell'organismo idonea a influenzare favorevolmente il decorso della malattia al fine di ottenere il miglioramento dello stato di salute del paziente.

Ogni ***trattamento sanitario*** è qualificato rispetto:

- alle persone che compiono tali atti (abilitazione alla professione sanitaria)
- ai mezzi adoperati (di natura tecnica, riconosciuti idonei dalla scienza ufficiale)
- al fine (per conseguire un miglioramento della salute del singolo e benessere della collettività)
- al paziente (che, salvo le eccezioni, deve aver dato il proprio consenso al trattamento)

## ***Organizzazione dell'attività di idrocolonterapia***

Per svolgere l'attività di idrocolonterapia è **fondamentale**:

- possedere riconosciuto titolo di professione sanitaria (medico, infermiere,...)  
(non vi è ancora la figura di “operatore in idrocolonterapia” oppure una specializzazione, tuttavia la legge impone che il professionista abbia adeguata preparazione che dovrà dimostrare in caso di danno. Il Giudice potrebbe chiedere a quale titolo viene svolta l'attività di idrocolonterapia.

Art. 1218 – RESPONSABILITA' DEL DEBITORE (CONTRATTUALE)

**Il debitore** che non esegue esattamente la prestazione dovuta è **tenuto al risarcimento** del danno, **se non prova** che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da **impossibilità della prestazione** derivante **da causa a lui non imputabile**.*(onere della prova contraria a carico del debitore).*

*Il professionista è quindi chiamato a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (es. avere adeguata preparazione, corretta procedura terapeutica, ambienti idonei, corretto follow up,...)*

## ***Organizzazione dell'attività di idrocolonterapia***

...è necessario inoltre:

- notificare l'inizio attività di idrocolonterapia all'ASL di riferimento

(specificando il tipo di macchinario utilizzato e consegnando relativa copia del manuale d'istruzione che certifica la dichiarazione di conformità, metodologia di sanificazione). L'ASL è responsabile della sorveglianza delle attività sanitarie sul territorio che deve conoscere per garantire la sicurezza al cittadino

- l'ambiente dev'essere consono allo svolgimento di un'attività sanitaria con bagno annesso o nei locali contigui all'ambulatorio

Dopo 30 giorni di “silenzio-assenso” è possibile iniziare l'attività

NB: trattasi di apparecchio elettromedicale per cui è soggetto al regolare controllo dell'impianto elettrico

## ***Organizzazione dell'attività di idrocolonterapia***

Trattandosi di terapia con finalità di cura di varie condizioni patologiche, tale trattamento medico farà seguito ad una diagnosi e ad una prescrizione da parte del medico.

A questo punto, l'operatore di idrocolonterapia (che sarà il medico stesso oppure un collaboratore adeguatamente preparato) provvederà a realizzare la seduta terapeutica.

L'operatore di idrocolonterapia, oltre a svolgere la seduta terapeutica vera e proprio, dovrà redigere (o partecipare alla redazione) la Cartella Clinica

## ***CONTENUTI della Cartella Clinica***

- Anamnesi (dati anagrafici, anamnesi patologica, ...)
- Esame Obiettivo
- Modulo di consenso informato
- Documento di privacy firmato dal paziente
- Consulenze specialistiche
- Esami strumentali e di laboratorio
- Diagnosi ed evoluzione clinica
- Procedure infermieristiche (cartella infermieristica)
- Referto chirurgico
- Lettera dimissioni
- Scheda di dimissione ospedaliera

Non vi è alcuna norma che preveda la compilazione della Cartella Clinica nell'attività del sanitario libero professionista.

Si tratta quindi di un promemoria privato dell'attività diagnostica e terapeutica svolta, e non riveste né carattere di atto pubblico né di certificazione.

Il medico di medicina generale, in quanto convenzionato con il SSN, deve compilare la **scheda sanitaria individuale**, come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale. *(I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92, comprendono: ... la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi regionali)\**

La scheda sanitaria può contenere dati analoghi alla cartella clinica ed è un documento che ha valore di strumento tecnico professionale di fondamentale supporto nello svolgimento dell'attività clinica del medico.

\*Unica eccezione la sentenza n. 801/2002 del TAR del Lazio, secondo cui i certificati redatti dai medici convenzionati col SSN, in quanto incaricato di un pubblico servizio, hanno la stessa valenza probatoria dei certificati rilasciati dai medici dipendenti del SSN.



## **Il sanitario libero-professionista non convenzionato,**

anche considerando le indicazioni del Codice Deontologico, un professionista sanitario dimostra maggiore diligenza se redige e conserva una sorta di Cartella Clinica che, pur non essendo un obbligo previsto dalla Legge, tuttavia assume notevole importanza in caso di contenzioso per dimostrare il corretto comportamento del sanitario. É buona norma conservare i seguenti documenti:

- anamnesi
- esame o valutazione obiettiva
- prescrizione dell'indicazione terapeutica (qualora non sia un medico l'operatore)
- descrizione della seduta e risultati ottenuti
- documento di privacy firmato dal paziente
- documento di **consenso informato** firmato dal paziente

Il periodo di conservazione dei suddetti documenti è di almeno 10 anni



## ***Organizzazione dell'attività di idrocolonterapia***

Tutte le attività sanitarie, come l'idrocolonterapia, sono regolamentate dalla Legge.

Per ***trattamento sanitario*** si intende quegli atti che, appunto, il sanitario compie sulla persona allo scopo di giovare alla salute del paziente, ovvero una modificazione indotta nell'organismo idonea a influenzare favorevolmente il decorso della malattia al fine di ottenere il miglioramento dello stato di salute del paziente.

Ogni ***trattamento sanitario*** è qualificato rispetto:

alle persone che compiono tali atti (abilitazione alla professione sanitaria)

ai mezzi adoperati (di natura tecnica, riconosciuti idonei dalla scienza ufficiale)

al fine (per conseguire un miglioramento della salute del singolo e benessere della collettività)

al paziente (che, salvo le eccezioni, deve aver dato il proprio **consenso informato al trattamento**)